

IL FRIULI

Adelante; si pueres (Mazz.)

Il Giornale Politico il Friuli costa per Udine anticipate A. L. 56, e per fuori colla posta sino ai confini A. L. 48 all'anno, semestre e trimestre in proporzione. — Il Giornale Politico, unitamente alla Giunta domenicale, costa per Udine all'anno A. L. 48, e per fuori, colla posta, A. L. 60 sem. e trim. in proporzione. — Il prezzo delle inserzioni è di 25 Cent. per linea, e le linee si contano per decine. — Un numero separato si paga 40 Cent. — Non si fa luogo a reclami per mancanze scorsi otto giorni dalla pubblicazione del Numero che si vuol reclamare. — Lettere, pacchi e danari d'associazione non si ricevono se non franchi di spesa. — Il Foglio Politico si pubblica ogni giorno, eccettuati i festivi. — L'indirizzo è: Alla Redazione del « giornale IL FRIULI »

UMILISSIMO RAPPORTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

col quale viene rassegnato alla Sovrana approvazione il progetto della nuova organizzazione giudiziaria per il regno Lombardo-Veneto.

Nell'umilissimo rapporto del giorno 8 giugno 1849, col quale dal mio predecessore nel ministero della giustizia vennero sottoposte alla Sovrana approvazione le norme fondamentali per le nuove istituzioni giudiziarie da attivarsi nei vari domini dell'Impero, fu fatta pur anche menzione, che per riguardo a quei domini, nei quali per l'avvenuta abolizione delle giurisdizioni patrimoniali si presentava più urgente il bisogno di attivare con ogni sollecitudine i nuovi ordinamenti, eransi incaricate apposite commissioni dei lavori preparatori a tale proposito, e che anche al commissario che dal ministero della giustizia era stato spedito nel regno Lombardo-Veneto, eransi dati gli opportuni ordini perchè raccogliesse e disponesse quanto poteva essere di giovamento per devenire ad una organizzazione giudiziaria corrispondente ai bisogni di quelle popolazioni. Ormai le suddette norme fondamentali ottennero già esecuzione nella maggior parte dei domini nei quali per l'addietro avevamo sussistito istituzioni patrimoniali e sino dal primo luglio 1850 sono in funzione le nuove magistrature istituite nei detti domini a scatto delle speciali organizzazioni giudiziarie state approvate da Vostra Maestà per ciascuno dei medesimi.

Quanto al regno Lombardo-Veneto finché gli avvenimenti della guerra e lo stato d'interior agitazione obbligavano il Governo di V. M. a rivolgere ogni sua cura al mantenimento della pubblica quiete ed alla difesa di quelle contrade, dove di necessità differirsi ogni nuova organizzazione e gli stessi lavori preparatori non potevano recarsi a sollecito compimento. Tuttavia il commissario delegato ebbe a presentare sino dal novembre 1849 il progetto di una organizzazione giudiziaria nel regno Lombardo-Veneto, frutto di molte indagini e di ripetute consultazioni a voce ed in iscritto con persone del paese, spettabili per dottrina e godenti la pubblica estimazione, appartenenti altre alla magistratura oltre all'ordine degli avvocati, nel qual progetto furono tenute ferme in ogni parte sostanziale le norme stabilite nella Sovrana risoluzione del giorno 14 giugno 1849.

Il detto progetto venne portato ad esame in una commissione da me presieduta, e mi pervenire in oltre opportuno di sentire sul medesimo anche qui in Vienna uomini di fiducia delle provincie Lombardo-Venete, massime dacchè un simile provvedimento era già stato preso per riguardo ai nuovi ordinamenti amministrativi e politici; e fra le persone fattosi qui venire a tale uopo per disposizione del ministero dell'Interno, vi erano uomini dotati di dottrina legale e conoscitori di ciò che riguarda le cose giudiziarie, i lumi e il consiglio dei quali poteva anche a me essere di giovamento. Le persone da me sentite non hanno mancato di prendere in attento esame in ogni sua parte il progetto ad esse comunicato e di dare sul medesimo il loro ragionato parere deducendo anzi in iscritto le loro osservazioni su alcune materie di maggiore importanza.

In esito di siffatte indagini e discussioni venne compilato l'umilto progetto delle norme da seguirsi nella organizzazione giudiziaria del regno Lombardo-Veneto. Prima però che io passi ad esporre i motivi mi sia permesso di promettere alcuni cenni sulla attuale organizzazione giudiziaria del detto regno.

I. Le provincie che presentemente costituiscono il regno Lombardo-Veneto hanno una superficie di 790 leghe quadrate, munita con una popolazione di circa 4,000,000 anime, due leghe quadrate 375 2/3 con 2,725,000 anime per il Lombardo e leghe quadrate 414 1/2 con 2,170,000 anime per il Veneto.

Le istituzioni giudiziarie di quelle provincie nel corso

di circa mezzo secolo subirono due volte cambiamenti totali i quali procedettero dalle vicende politiche vi immutarono dominazioni e governi. Nelle provincie lombarde il primo di siffatti cambiamenti avvenne in sul finire del secolo scorso dappoichè le medesime in conseguenza della conquista fattane dagli eserciti della Repubblica francese vennero a formar parte della Repubblica Cisalpina trasformata poi in Repubblica Italiana. Aboliti gli antichi ordinamenti si iniziarono nuove istituzioni conformate ai principii della Repubblica francese. Nella amministrazione della punitiva giustizia s'introdusse la oralità e la pubblicità dei giudizi; il potere giudiziario venne affatto separato dall'amministrazione; e quanto poi al processo civile e alle leggi che concernono il diritto non si fece per molto tempo quasi verun cambiamento. Nell'anno 1804 venne anzi pubblicato un regolamento di procedura civile conformato su quello vigente nelle provincie austriache e che in molta parte era una copia del medesimo. Il pieno sviluppo della oralità e pubblicità della procedura e le riforme delle leggi concernenti il diritto mercè la introduzione di nuovi codici, non si operò che dopo il 1804 quando la Repubblica Italiana si trasformò nel regno d'Italia. Questo da principio non abbracciava che il territorio della detta Repubblica, ma ingranditosi poscia per l'acquisto delle provincie venete alla sinistra dell'Adige, e di altri territori abbracciava nel 1810, senza l'Istria, stata incorporata in quell'anno alle provincie iliriche, 24 dipartimenti dei quali soli 14, oltre la Valtellina e le contee di Chiavenna e di Bormio, costituiscono l'attuale territorio del regno Lombardo-Veneto.

Le istituzioni giudiziarie del regno d'Italia allorchè le medesime erano giunte al loro compimento, avevano per base la oralità e pubblicità dei giudizi tanto nelle cause civili che nelle penali. Reggeva nelle cause civili il sistema delle due istanze colla facoltà in seconda istanza di trattare la causa da nuovo; vi era il rimedio della cassazione tanto nelle cause civili che nelle penali; ed alle magistrature giudiziarie era pur tolta ogni ingerenza negli affari amministrativi.

Quest'ordine di cose si mantenne nelle provincie venete sino al primo luglio 1815 e nelle lombarde sino al gennaio 1816, nel qual tempo vi sottentrarono la legislazione e le istituzioni giudiziarie austriache. Cessò allora la pubblicità ed oralità delle procedure col processo di accusa e colle altre istituzioni proprie di quel sistema; il regolamento del processo civile austriaco attivato l'anno 1803 nelle provincie venete, e nelle quali era stato in vigore sino alla loro concessione alla Francia, venne allora introdotto in tutto il regno Lombardo-Veneto; ai codici francesi venne surrogato il codice civile austriaco del 1811 e il codice penale austriaco del 1803; nelle cause civili venne introdotto il sistema delle tre istanze secondo i principii del processo civile austriaco; e alle magistrature giudiziarie fu demandata pure la parte amministrativa degli affari. Tuttavia sussistono però delle differenze anche in punti essenziali fra le istituzioni giudiziarie del regno Lombardo-Veneto e quelle delle altre provincie austriache. Nelle prime non ebbe mai luogo la giurisdizione patrimoniale; ai giudizi anche di prima istanza non furono mai demandate incombenze di amministrazione politica; ed in generale non venne ammesso nessun privilegio di foro. Furono conservate le istituzioni del notariato e degli uffizii delle ipoteche del regno d'Italia; e nel sistema ipotecario furono anzi introdotti notevoli miglioramenti colla abolizione delle ipoteche generali e delle tutele. In luogo dei giudici di pace furono istituite delle preture foresi, però con attribuzioni maggiori che non erano state quelle dei giudici di pace. Alle stesse venne demandata nel circondario loro assegnato la piena giurisdizione in affari civili. Furono pure incaricate del lacooperazione nelle cause criminali e della giurisdizione di prima istanza nei casi di gravi trasgressioni di polizia; giurisdizione che nelle altre provincie dell'Impero veniva esercitata anche in prima istanza dalle autorità po-

litiche. Il numero di queste preture foresi nell'anno 1818 in cui entrarono in attività era di 68 nella Lombardia e di 81 nel Veneto e furono poscia ridotte a 64 le prime ed a 69 le seconde. Furono divise in quattro classi secondo la maggiore o minore quantità degli affari con differenza di personale e di soldi. L'estensione e la popolazione delle singole preture è assai diversa, essendovene di quelle che contano una popolazione di oltre le 40 e 50 mila anime; mentre nelle parti montuose la popolazione di qualche pretura è al di sotto delle 6000 ed in una persona, delle 4000 anime.

Nei capiluoghi delle provincie s'istituirono nel detto anno preture urbane con giurisdizione nelle cause civili di minor rilievo e negli oggetti di procedura sommaria, e vi furono pure istituite delle giudicature politiche per le gravi trasgressioni di polizia. Solo a cominciare dal primo luglio 1852 venne demandato questo ramo di giurisdizione anche nelle città alle preture urbane e cessarono le dette giudicature politiche.

Tanto a Milano che a Venezia erano stati istituiti un tribunale civile, un tribunale criminale ed un tribunale mercantile e di cambio quasi magistrature di prima istanza, ed il tribunale di commercio in Venezia anche con giurisdizione in affari marittimi per tutto il regno Lombardo-Veneto.

Nei capiluoghi delle altre 15 provincie (8 lombarde e 7 venete) erano stati istituiti tribunali provinciali di prima istanza con giurisdizione in affari civili, criminali e mercantili. La giurisdizione criminale fu estesa a tutta la provincia e nell'esercizio di tale giurisdizione i tribunali sono coadiuvati dalle preture foresi come lo erano prima dalle giudicature di pace. In affari civili non mercantili la giurisdizione dei tribunali comprende in generale il solo capoluogo e distretti più vicini e il corrispondente loro circondario coincide con quello delle preture urbane. Fuori di tale circondario e nel rimanente territorio della provincia i tribunali non esercitano giurisdizione civile, non mercantile se non per quegli affari che dal codice civile sono demandati alla competenza del tribunale della provincia come sarebbero le cause per nullità o scioglimento di matrimonio.

Nelle provincie lombarde per l'amministrazione della giustizia civile e penale vi sono pertanto 44 tribunali di prima istanza, 9 preture urbane e 64 preture foresi. Gli stipendi di queste magistrature, compresi gli emolumenti per gli ascoltanti e il soldo del personale e cretario, ammontano all'annua somma di fiorini 737,186. Nelle provincie venete gli stipendi dei 10 tribunali di prima istanza, delle 8 preture urbane e delle 69 foresi ascendono all'importo di annui fiorini 779,176. Aggiungendo a queste somme quella degli stipendi dell'appello lombardo di fiorini 107,600 e dell'appello veneto di fiorini 110,416 ne risulta la complessiva somma di fiorini 1,734,378, quale ammontare annuo degli stipendi delle attuali magistrature giudiziarie di prima e seconda istanza del regno Lombardo-Veneto, si eleva poi a fiorini 1,772,378 aggiungendo altri fiorini 18000 corrispondenti, approssimativamente all'annua spesa per dimnistri.

II. Dai premessi cenni rendesi manifesto che l'attuazione di un nuovo sistema di amministrazione giudiziaria in conformità dei principii stabiliti dalla carta costituzionale dell'Impero e dalle norme sancite colla Sovrana risoluzione del giorno 14 giugno 1849 nel regno Lombardo-Veneto, veniva ad incontrare condizioni di molta più favorevoli che in altri domini della corona. Nel Lombardo-Veneto non vi erano da superare quelle difficoltà che si affacciano in quei domini in cui per lo passato aveva sussistito la giurisdizione patrimoniale; non vi era la necessità di formare da nuovo i circondari giurisdizionali, come si dovette fare nella maggior parte degli altri domini, dacchè nel regno Lombardo-Veneto sussiste già in presente una ben regolata distrettuazione dei circondari giurisdizionali la quale non poteva dar luogo che a parziali miglioramenti.

Nemmeno veniva ad essere cosa nuova la oralità e la pubblicità dei giudizi dopo che nelle provincie che costituiscono presentemente il regno Lombardo-Veneto quel sistema fu già altre volte in vigore, lo si conosce per l'esperienza fattane e vivono ancora non pochi di quelli che sostennero sotto il medesimo funzioni di giudice o prestarono opera nelle difese forensi.

Se per si fatte favorevoli condizioni veniva da una parte agevolata grandemente la esecuzione della nuova opera, sembrava d'altra parte non infondata l'aspettazione che le nuove istituzioni giudiziarie nel regno Lombardo-Veneto non solo non fossero in nessuna parte al disotto di quelle di altri domini, ma riportassero anzi sin da principio tanto più perfetto ordinamento quanto più l'amministrazione giudiziaria del regno Lombardo-Veneto già in passato era meglio ordinata di quella di altre provincie.

Nel fissare le norme della nuova organizzazione si ebbe dunque riguardo tanto alla esperienza cui diede luogo la legislazione francese, mentre fu in vigore nelle provincie Lombardo-Venete, quanto a quella del sistema attuale. Le forme della procedura orale e pubblica che in singolar modo si addicono al genio delle popolazioni italiane, mentre furono in vigore nel regno Lombardo-Veneto, erano favorite dalla pubblica opinione e lasciarono non poco desiderio di sé quando vennero abolite. L'esperienza aveva tuttavia fatto conoscere che quel sistema non era scevro da difetti e la bontà dei codici austriaci e la giustizia e rigorosa imparzialità colla quale vennero sempre amministrate le leggi di questi codici (il che è dovuto principalmente alla cura del governo per la nomina di buoni giudici e alla indipendenza e favore di cui godettero sempre le magistrature giudiziarie) fecero sì che anche sotto la legislazione austriaca l'amministrazione della giustizia nel regno Lombardo-Veneto fu tenuta in alta considerazione; che anzi veniva in parte preferita a quella dei tempi del regno d'Italia, massime in ciò che riguarda la parte civile.

Si trattava dunque di mettere a profitto quanto vi fosse di buono nei due sistemi e di evitare ciò che in pratica si era riconosciuto meno utile o conveniente. In quanto alle massime fondamentali vennero tenute ferme quelle stabilite colla Sovrana risoluzione 14 giugno 1849, né si credette di doversi scostare dalle medesime ove non fosse comprovato ad evidenza il bisogno di qualche parziale modificazione. Imperocchè, comunque nel rapporto ministeriale, che diede luogo alla summentovata Sovrana risoluzione siasi riconosciuto, che le norme ivi proposte dovessero recarsi in atto nei singoli domini con riguardo ai peculiari rapporti di ciascuno dei medesimi, e che in particolare le istituzioni giudiziarie del regno Lombardo-Veneto dovessero conformarsi in modo da corrispondere ai desideri e bisogni della popolazione, sono troppo grandi e manifesti i vantaggi che derivano da istituzioni giudiziarie possibilmente uniformi in tutte le parti del vasto Impero, per non doversi intendere con ogni studio al conseguimento di tale scopo e limitare quanto più sia possibile le deviazioni dalle norme stabilite per altri domini.

III. Passando ora a più particolare ispezione mi occorre primariamente di ricordare, che tanto nelle discussioni che ebbero luogo nel regno Lombardo-Veneto, quanto in quelle che si tennero qui in Vienna con gli uomini di fiducia del detto regno, due furono principalmente i punti, riguardo ai quali sin da principio si proposero delle modificazioni alle norme stabilite dalla Sovrana risoluzione 14 giugno 1849. Riguardo l'uno la competenza e le attribuzioni delle preture negli affari civili, l'altro la disposizione che nei luoghi ove risiedono Corti di giustizia una sezione di queste abbia a fungere come giudizio collegiale in oggetti correzionali, e che la Corte abbia a decidere in seconda istanza sui reclami contro le decisioni proferite in prima istanza dalla propria sezione.

a) La massima contenuta nelle forme fondamentali 14 giugno 1849 che le preture nel circondario loro assegnato abbiano ad esercitare negli affari civili la piena giurisdizione senza concorrenza di altre magistrature fu desunta dal sistema seguito sin qui nel regno Lombardo-Veneto, ove le preture forensi hanno appunto una tale giurisdizione. Ma per le fatte indagini non resta dubbio che siffatta istituzione nel regno Lombardo-Veneto non ebbe in generale il favore della pubblica opinione, la quale avrebbe voluto che la giurisdizione dei singoli giudici fosse assai più circoscritta, né si fosse dato luogo all'inconveniente di veder decidere una causa per la sola eventualità del domicilio del convenuto o da un collegio di giudici o da un giudice solo, inconveniente che viene a stabilire quasi un privilegio di luogo e che nel regno Lombardo-Veneto doveva farsi maggiormente sentire, dacchè qui non si hanno privilegi personali di loco e le cause che si trat-

tano presso le preture sono spesso di non minore importanza né meno complicate di quelle che si agitano dinanzi ai Tribunali, e singolarmente nelle questioni di proprietà, di servitù e di ipoteca occorrono presso le preture cause assai rilevanti o di alta indagine. Nulla ostava di assecondare i desideri che vennero fatti conoscere intorno a questo primo punto, massime dacché la relativa disposizione delle norme fondamentali del 14 giugno 1849 a quest'ora venne modificata, anche per gli altri domini, essendosi nella legge sulla competenza e sulle attribuzioni delle magistrature giudiziarie, pubblicata in forza della Sovrana Patente 18 giugno 1850, limitata la competenza dei giudici distrettuali alle cause di minore importanza e a quelle in cui si procede sommariamente.

b) Egualmente venne fatto conoscere il desiderio che fosse sostituita altra disposizione a quella per cui alle Corti di giustizia entro una parte determinata del loro circondario è demandata anche la giurisdizione in affari correzionali, per modo che in tali affari esse Corti decidono tanto in prima che in seconda istanza, benché in sezioni diverse. Le proposte modificazioni non mi parvero però in molta parte accoglibili, essendoché ne sarebbe risultato un sistema troppo complicato e il quale si sarebbe scostato da quello adottato per altri domini più che non era necessario per raggiungere lo scopo propostosi. Mi parve che potesse invece essere provveduto in altro modo senza incorrere in tali inconvenienti; disponendo cioè che come in altri domini vennero formati dei circondari giurisdizionali ciascuno dei quali abbraccia di regola un certo numero di giurisdizioni distrettuali, e le giurisdizioni dei capoluoghi di tali circondari vennero erette in giudizi collegiali con giurisdizione negli affari correzionali; così anche nelle provincie Lombardo-Venete, coi distretti di più preture si formarono dei circondari in cui la giurisdizione in affari correzionali fosse demandata ad una di esse preture da costituirsi a tal uopo in giudizio collegiale colla nomina di un conveniente numero di assessori; e che tali preture e unitivi giudizi collegiali s'istituissero anche nei luoghi in cui risiedono le Corti di giustizia e fossero queste sollevate dal giudicare in prima istanza in affari correzionali. Con ciò il sistema delle nuove magistrature veniva ad avvicinarsi a quello degli altri domini e ne risultava in oltre il vantaggio di poter secondare i desideri e le istanze di un maggior numero di comuni che domandavano di essere scelte a residenza di magistrature collegiali.

c) Per tal modo nel regno Lombardo-Veneto la giustizia civile e penale verrebbe amministrata in prima istanza in parte da Corte di giustizia e da due Tribunali di commercio in Milano e Venezia, in parte da Preture, delle quali altre sarebbero semplici preture distrettuali, amministrate dai giudici singoli, altre preture di prima classe con unitivi giudizi collegiali.

Alle Corti di giustizia, quali magistrature di prima istanza, spetterebbe la giurisdizione in tutti gli affari civili non riservati espressamente alla competenza delle preture, e ad esse sarebbe inoltre demandato il giudizio di seconda istanza su le appellazioni e i ricorsi contro le decisioni proferite in prima istanza dalle preture distrettuali. In affari penali le Corti di giustizia sarebbero chiamate a giudicare in prima istanza sui casi di crimine di loro competenza a senso della nuova legge di procedura penale, e in seconda istanza sui reclami contro le decisioni dei giudizi collegiali uniti alle preture di prima classe nei casi di delitto.

Quantunque non venga ad istituirsi in ogni provincia che una sola Corte di giustizia, non è tuttavia a temersi, avuto riguardo ai molti e facili mezzi di comunicazione nelle provincie Lombardo-Venete, che dall'estensione che viene data ai circondari giurisdizionali delle dette Corti sia per derivare pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia, in particolare ove si ponga mente che giusta le massime proposte nell'Alleg. I alla Corte di giustizia tanto in prima che in seconda istanza di regola non vengono a demandarsi che affari di maggior rilievo.

d) Quanto alle preture distrettuali la loro giurisdizione in affari contenziosi verrebbe limitata alle cause di minor rilievo e a quelle che si trattano sommariamente; e si estenderebbe poi, salvo poche restrizioni, a tutti gli affari di volontaria giurisdizione. Per ciò che riguarda gli affari contenziosi fu proposto di estendere la competenza delle preture sino alla somma di mille fiorini (L. 5000) intorno a ciò si ebbe a considerare, che nel regno Lombardo-Veneto, stante la maggior ricchezza di quelle provincie, anche le controversie civili sono di regola di maggior entità che in altri domini, e che quelle preture sono amministrate da giudici di molta capacità e i quali prima di essere promossi a tal posti fecero una lunga pratica presso

i Tribunali provinciali, e si credette per tutto ciò che nulla osti di assecondare quella proposta.

e) Così mi parve pur anche che potesse aderirsi all'altra proposta, di assegnare cioè ai giudizi collegiali uniti alle preture di prima classe, alcuni affari della giurisdizione civile, che giusta la regola accennata più sopra sarebbero di competenza delle Corti provinciali, ma che in molti casi non potrebbero essere portati dinanzi alle medesime senza soverchio dispendio o pregiudizievole ritardo, come p. e. i contenziosi di eredità sulle sostanze di persone non negozianti. In affari penali poi questi giudizi collegiali avranno a giudicare in seconda istanza sui reclami contro le decisioni delle preture distrettuali nei casi di semplice contravvenzione, essendo che si tratta di azioni penali di assai lieve momento, per cui avuto riguardo e al minore dispendio e alla maggiore sollecitudine sembra più conveniente che sieno dovute al vicino giudizio collegiale anziché alla Corte di giustizia residente nel capoluogo della provincia.

f) Questione di grave momento fu quella, se nelle cause penali dovesse attivarsi senz'altro l'istituto dei giurati. E questa una delle istituzioni che si fondano nella certa costituzione dell'Impero, ma accurate indagini hanno indotto la convinzione che la detta istituzione non sarebbe adatta alle condizioni del regno Lombardo-Veneto. La medesima sembra non addarsi in tutto all'indole di quella popolazione essendo anzi a dubitarsi, se attivandola verrebbe accolta con favore e considerata come un beneficio, o invece riguardata come una innovazione né grata né desiderata. Si credette quindi che dovesse limitarsi il nuovo sistema di procedura penale alla oralità e pubblicità della procedura medesima, con questo che il pubblico dibattimento e la decisione nei casi di crimine, riservati altrove alla competenza dei giurati, sieno qui demandati alla Corte di giustizia e ammettendo in pari tempo, oltre al ricorso in cassazione, il rimedio del reclamo alla Corte superiore di giustizia contro le decisioni della Corte provinciale.

g) Fu proposto pur anche che nei giudizi penali il collegio dei giudici, compreso chi presiede, sia formato sempre di un numero pari (di quattro, sei, otto giudici) né la condanna possa mai dipendere dalla semplice maggioranza di un voto. Questo punto sarà preso in attento esame e mi riservo di rassegnare alla Maestà Vostra le convenienti proposizioni allorché quando verrà sottoposto alla Sovrana sanzione il progetto di procedura penale per quei domini nei quali per ora non viene attivato l'istituto dei giurati.

h) Quanto al processo civile gli uomini di fiducia del regno Lombardo-Veneto ebbero a proporre che in luogo del sistema delle tre istanze, proprio del processo civile austriaco e della massima che non ammette la introduzione di novità in seconda o terza istanza, venisse fatto luogo al sistema francese delle due istanze con la facoltà in seconda istanza di trattare la causa di nuovo e salvo di poter ricorrere alla Corte di cassazione a titolo di nullità per violazione di forme essenziali e di contravvenzione al testo della legge. Furono esposti diffusamente tanto a voce che in iscritto gli argomenti a favore di tale proposta. Non si può non ammettere che gli adottati argomenti non sieno in parte di molto peso: che in generale l'attuale sistema del processo civile e in particolare le disposizioni della legge intorno ai rimedi legali contro le decisioni del giudice inferiore, alle condizioni da cui dipendono e all'efficacia dell'interposto reclamo non abbisognino di qualche riforma; né v'ha dubbio che nello stabilire le massime per la compilazione di un nuovo regolamento di procedura civile tra le questioni principali da doversi risolvere si affaccerà pur quella, se si abbia a mantenere anche in avvenire o nella estensione che ha presentemente, il principio proprio del processo civile austriaco, che dopo la trattazione di prima istanza escluda ogni innovazione, o se siffatta massima abbia ad essere modificata e in quale modo. Ma mi sembra di dover dubitare che negli affari civili possa essere ammesso il rimedio della cassazione nel modo proprio della legislazione francese, dacché questo sistema presenta dei gravi inconvenienti che appena ne compensano i pregi. Perciò dopo matura ponderazione non mi parve accoglibile la proposta di ristabilire senza altro nel regno Lombardo-Veneto il sistema francese delle due istanze e della cassazione tale e quale vi sussistette sino al 1816, ma ho creduto più conveniente cosa di conservare provvisoriamente anche nel regno Lombardo-Veneto l'attuale sistema di procedura civile e di attendere l'esito di quelle riforme cui questo sistema potrà andare soggetto anche per altri domini.

(continua)

AUSTRIA

VIENNA 16 gennaio. Oggi ebbe luogo in codesta capitale l'apertura delle assise. Il signor ministro di giustizia de Schmerling onorò di sua presenza questa prima seduta; Presidente del Giuri era il consigliere provinciale superiore Dr. Würth; quale procuratore di Stato funzionava il signor Dr. Waidele, come difensore, il signor Dr. Direrl. L'accusata Cecilia Hunger, d'età di 18 anni cameriera e nubile, nativa di Nienschütz in Moravia è incolpata del crimine di appiccato fuoco e del delitto d'inganno e di rubamento. Il presidente Dr. Würth aprì il solenne atto con un discorso pieno di sostanza diretto ai giurati. Con parole concise dimostrò la loro missione essere delle più importanti e il diritto di maggiore entità del cittadino d'uno Stato costituzionale, e che la sorte della nuova istituzione stava nelle loro mani, istituzione che non può promettere vita e durata se non che quando il popolo si mostri maturo per la medesima. Espose con calore ed energia i doveri e gli obblighi del loro sacro mandato, e li esortò a manifestare continuamente assennatezza, imparzialità, moderazione; seguire colla più grande attenzione il corso del processo e non lasciarsi guidare nella sentenza né da odio od amore, inimicizia od amicizia, simpatia. Poscia il signor procuratore di Stato disse un altro discorso ai giurati concepito a un dipresso nel medesimo senso, dopo di che la corte di giustizia si ritirò per la formazione dei giurati. L'accusata venne condannata a tre anni di carcere duro.

Leggesi nel *Corriere Italiano* di Vienna del 17:

Nei giornali e nelle corrispondenze si ritrovano una quantità di congetture sul risultato ottenuto sino ad ora nelle conferenze di Dresda. Noi crediamo di poter comunicare su questo rapporto quanto segue: Il potere centrale esecutivo della Germania è conservato conforme all'art. IV dell'atto del congresso di Vienna sotto il nome di Dieta federale.

Tutti gli Stati della Germania vi saranno rappresentati da loro incaricati come per lo passato. Il numero dei 47 voti sarà ridotto a quello di 11 dei quali l'Austria e la Prussia avranno 2 voti per ciascheduna, i quattro regni un voto per ognuno, e gli altri Stati 3 voti per tutti. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Vi sarà in Germania a disposizione della Dieta un'armata federale di 150.000 uomini fornita in proporzione da tutti gli Stati. La Dieta federale si formerà in Plenum per deliberare sulle questioni di costituzioni o di leggi fondamentali. L'Austria ha la presidenza. Veniamo altresì assicurati essere già ammesso il principio d'una rappresentanza nazionale presso la Dieta. Fra gli argomenti che vengono trattati col maggiore interesse in queste conferenze si è quello della lega doganale. La Sassonia e la Baviera si avvicinano di molto al progetto dell'Austria.

Un ordine del ministero del commercio stabilisce, che dovrà essere assunto dalla Camera di Commercio e d'industria un protocollo degli esami per gli esami dei mediatori e sensali che vogliono farsi patentare, protocollo che dovrà poi essere trasmesso allo stesso ministero.

GERMANIA

Berlino 18 gennaio. Persone ben informate vogliono sapere, che il principe vescovo di Breslavia, mons. Diepenbrock, abbia diretto ai deputati cattolici del parlamento di Berlino una scritta, nella quale gli esorterebbe a desistere da ogni inutile opposizione.

Dalla Turingia 8 gennaio. Ai nostri piccoli governi fu, come vuol sapere il *Giornale di Francoforte*, dal loro plenipotenziario comunicato da Dresda in questi giorni, che quelli non abbiano nulla da temere per la loro sovranità, non trattandosi di altro che di trovar garanzie per l'acquisto della Confederazione antimazziana, al quale scopo tutti i governi, si grandi che i piccoli, dovrebbero porgerla la mano.

La commissione, che si era radunata sullo scorso settembre in Magdeburgo per la revisione dei rapporti della navigazione sull'Elba si è aggiornata ai 25 di dicembre. La proposta dell'Austria, che venissero del tutto aboliti i dazi dell'Elba, che ridondano di grave peso specialmente per la Boemia, non venne accettata per parte della Prussia e della Sassonia. Tuttavia il governo austriaco trova di suo dovere d'incamminare delle misure atte a soccorrere sia realtamente se non altro in parte questa benefica sua intenzione. Esso fece perciò delle nuove proposte che hanno per base di porci di cortesia con la Boemia e con Amburgo per una diminuzione dei dazi sull'Elba; per cui il commercio e la navigazione su questo fiume verrebbero se non altro un sensibile alleviamento.

Il governo danese ha spedito per Dresda e Vienna il ministro delle finanze, conte Sponeck, in missione straordinaria, fatto che a Copenaghen fa molta sensazione.

Lettere dall'Holstein dicono che il nuovo governo provvisorio sarà composto di tre commissari, d'un austriaco, d'un prussiano e d'un danese.

L'Oldenburgo si è pronunciato ripetutamente contro l'esecuzione nell'Holstein.

Le dimande consonanti che ai 6 corrente furono presentate alla Luogotenenza dal conte Mesendorff Pronilly, quale Commissario austriaco, a nome e per autorizzazione della Confederazione germanica, e dal generale de Thümen, quale Commissario della Prussia e dei di lei alleati, erano le seguenti:

- 1). Immediata sospensione delle ostilità.
- 2). Ritiro di tutte le truppe al di qua dell'Eyder.
- 3). Riduzione dell'armata alla terza parte del suo stato attuale.
- 4). Scioglimento della dieta.
- 5). Cessazione d'ogni armamento.

Le promesse all'incontro fatte dai Commissari erano le seguenti:

- a) L'armata danese verrà ridotta nello Schleswig meridionale fino alla forza necessaria per mantenere l'ordine poliziale.
- b) La Confederazione germanica difenderà i diritti dell'Holstein, compreso quello della sua antica unione collo Schleswig.

Pel caso di rifiuto i due Commissari minacciavano ciascuno per sé con un'armata di esecuzione di 25 mila uomini, quindi insieme di 50 mila uomini. Quale termine decisivo era stato fissato il 9. più tardi l'11, ore 2 p. m.

Dalle trattative risultò bensì, che nessuno dei due Commissari aveva altra autorizzazione che quella della rispettiva corte, quindi nessuna dalla Confederazione o dalla Unione; che per le loro promesse ci non potevano offrire garanzia di alcuna specie; — ma ciò è appunto il motivo per cui ci fu accordata la riserva di tenere occupate le fortezze di Rendsburgo e Friedrichsort con nostre truppe, e per cui ricevevamo l'assicurazione, che nel caso di perfetta arrendevolezza da parte nostra, le truppe austriache e prussiane trovantis in marcia alla volta di questo ducato, non verrebbero nel nostro paese né come esecuzione né come guarnigione.

La questione legale fra il ducato di Schleswig-Holstein e il suo popolo, e l'accordo fra la Danimarca e i ducati, il riscatto dei prigionieri, l'amnistia degli Schleswighesi espulsi ed altri simili punti furono lasciati, come fuori della missione dei Commissari, parte alle posteriori trattative fra la Danimarca e la Confederazione germanica, parte alle risoluzioni del principe.

Così stava la cosa ai 9 corr., allorché la Luogotenenza ne fece comunicazione alla dieta in seduta segreta. Il Comitato da questa eletto non poté giungere ad alcun accordo per tutto il corso del 10, in seguito di che ai 10 di sera furono presentati alla dieta due pareri differenti.

Dietro la proposta della minoranza del Comitato con 3 voti e concordata colle viste del Luogotenente Beseler, i Commissari non sarebbero da considerarsi come Commissari federali, né darsi alcun ascolto alle loro dimande, ma da opporre forza alla forza. La maggioranza del Comitato con 6 voti e concordata col Luogotenente conte Reventlow e col ministero, propose di riconoscere le dimande dei Commissari come il volere della Confederazione germanica e di sottomettersi alla medesima come alla nostra legale autorità.

Sino alle ore 6 durò la seduta. La discussione era sì commovente, che lagrime cadeano dagli occhi di canuti vegliardi; tutte le giornate di Bau e Schleswig e Colding, di Eckernförde e Friederich, di Idstedt, Missunde e Friederichstadt si presentarono ancora una volta alla loro memoria, i cadaveri d'un'armata composta di uomini di tutte le stirpi germaniche lor stavano dinanzi; dovere e onore, dicevano, saranno lesi, se ci assoggettiamo in modo sì incondizionato; se non che l'assennatezza, lo sguardo freddo al necessario prevaleva, dimodoché fu determinato con maggioranza assoluta (con 47 contro 28 voti), di assoggettarsi alle dimande dei Commissari, di rinunciare alla trienne lotta colla Danimarca, alla quale occasione la dieta da canto suo protestò ogni qualunque violazione dei diritti del paese, e autorizzò la presidenza, di pubblicare in modo acconco questa sua protesta.

Io vi assicuro, senza tema di offenderla la verità, che tutto il paese è persuaso della necessità di questa determinazione; per resistere alle grandi potenze germaniche, mancava e la volontà e la forza.

L'ex luogotenente, sig. Beseler, partì ieri con famiglia per Rostock, passando per questa città. Si dice ch'egli abbia comperato un bene nel Mecklenburghese.

La riduzione dell'armata segue per ora in forma di permesso per essere assicurati contro possibili violenze dei Danesi (*Reichswehr*).

ULTIME NOTIZIE.

AUSTRIA. — Leggesi nel *Corriere italiano* di Vienna del 18 gennaio:

Da un paio di giorni circola la voce del ritiro del sig. ministro della giustizia, cavaliere de Schmerling; e benché si voglia assolutamente sapere, che la dimissione fosse chiesta ed accettata, noi non sapremmo confermare tale asserzione, continuando il medesimo a lavorare nel proprio ministero e a prender parte ai consigli ministeriali.

GERMANIA. — Berlino 17 gennaio. Le truppe austriache passano oggi l'Elba presso Arternburg. Gli holsteinesi entrano oggi nei loro accantonamenti. I danesi hanno ritirato i loro avamposti quest'oggi.

FRANCIA. — Parigi 16 gennaio. Nell'Assemblea continua il dibattimento sul voto di fiducia. Gli è probabile che venga approvato domani. Domani parleranno anche Thiers e Cavaignac.

Il rapporto, che il sig. Lanjuinais ha fatto all'Assemblea circa al voto di fiducia promosso dalla destituzione di Changarnier è lunghissimo. Esso parla delle riviste di Satory, della dimissione del generale Nemmayer, degli attacchi della stampa bonapartista all'Assemblea, della dimissione avvenuta da ultimo del generale Changarnier come di cose, che tutte si collegano fra di loro, poi viene alla seguente conclusione:

L'Assemblea nazionale, mentre riconosce al potere esecutivo il diritto incontrastabile di disporre dei comandi militari, biasima l'uso fatto dal ministero di questo diritto, e dichiara che l'ex-generale in capo dell'armata di Parigi conserva tutti i suoi titoli alla confidenza che l'Assemblea gli accordò nella seduta del 5 gennaio.

Che il voto di biasimo passi all'Assemblea così, o con qualche modificazione, sembra, che non vi sarà penuria di discorsi violenti, segnatamente dei capi della maggioranza, i quali non possono patire di essere lontani dal potere, mentre sono ministri degli uomini di secondo e di terzo ordine, com'essi sdegnosamente li chiamano. Ma i torti del presidente vengono nell'opinione pubblica superati dai torti di questi uomini intriganti, rimasuglio degli anteriori governi e che aspirano a novità per tornare al potere. Gli atti anteriori di eodesti uomini tolgono alle loro parole l'influenza, che potrebbero avere altrimenti. Thiers p. e., il quale aveva lavorato finora alla macchia e dominato colle sue arti gli altri uomini politici, ora ci perde a venire alla luce. Così dicesi pure di Molé e di qualche altro. Montalembert non s'ode finora; egli si tiene in riserva. I fogli repubblicani approfittano dell'occasione per rimproverare a ciascuno i propri torti e per far casi dimenticare quelli del proprio partito. Essi non stanno affatto per l'Eliseo, ma nemmeno non l'avversano, come prima. Il foglio di Girardin dice, che se Luigi Bonaparte aveva pensato all'impero un giorno, da tre mesi si ha rinunciato certo, e ch'esso crede al suo messaggio dell'ottobre. La maggioranza dell'Assemblea, che poteva avere diritto di attaccarlo allora, adesso non ne ha punto. Si vede, che la *Presse* è prossima ad una delle sue famose evoluzioni, ch'essa si fare con abilità. Il *Debat* continua ad essere il solo che consigli la conciliazione; l'*Ordre* altro foglio orleanista accusa il presidente di avere umiliato la Francia dinanzi all'Inghilterra, perché la stampa inglese gli è tutta favorevole. I fogli bonapartisti hanno mutato tattica. Essi non attaccano più l'Assemblea, ma soltanto individualmente i capi della maggioranza di essa. Thiers è uno di quelli che sono più presi di mira dallo stesso *Constitutionnel*, che un tempo parlava per la sua bocca. Il *Pays* dice, che il presidente fu visitato da parecchi rappresentanti, i quali facendogli delle dimostrazioni di simpatia lo assicuravano, che l'ostilità dell'Assemblea sarebbe calmata. Egli col maggior sangue freddo rispose: « Se l'Assemblea teme per la sua salute posso proteggerla con quante truppe le piace, dandone il comando a' suoi generali. Ma dal momento in cui essa si mise in istato d'ostilità contro il capo del potere esecutivo, risponderò con un atto di fiducia e di conciliazione. Allontanerò dall'Eliseo ogni specie di guardia, ogni sentinella, ed affiderò me stesso alla protezione del popolo parigino. » Queste parole si le presagiate del presidente per Parigi mostrano com'egli sappia abilmente guadagnarsi popolarità a scapito dell'Assemblea, nel mentre non ha smesso le frasi napoleoniche.

ITALIA. — Ne scrivono da Firenze in data del 17, che dopo la sospensione dello Statuto e del *Costituzionale*, avvenuta, perché avevano criticato la legge sulla censura teatrale, il benemerito marchese Rodolfo, già ministro e prima aio del figlio del granduca, ha fatto la domanda di fondare un nuovo giornale quotidiano intitolato *Il 12 aprile*, accennando con questo nome alla restaurazione operata per opera del Municipio fiorentino ed alla fede certa, che nascono i buoni della prossima attuazione dello Statuto toscano. Egli è certo, che il fondatore dell'istituto agrario di Melito, il celebre professore di agronomia dell'Università di Pisa, la cui parola acquistò una grande autorità per la stessa sua moderazione, potrà esercitare una benefica influenza e dare ottimi consigli. — Morì a Firenze il chiaro giuriconsulto Cosimo Vanni, già presidente della Camera dei deputati. La perdita di quest'uomo è tanto più sentita, ch'egli era un grande propagatore dell'inviolabilità dello Statuto costituzionale.

APPENDICE.

POLIZIA MEDICA

La Redazione del *Friuli*, nel suo Numero 3 del corrente anno, lamenta giustamente la grande estensione nella friulana provincia del *Fajuolo* tanto primitiva che sotto la sua forma modificata di *Fajuloide*; lamenta la troppo precaria attività del vaccino attuale nella tutela del genere umano dall'arabo contagio; ed insiste, perché si abbia di nuovo ricorso all'inglese *cow-pox* originario, onde rinnovare la sua efficacia preservativa. A tal voto, veramente filantropico ed umanitario, crediam bene soggiungere che, dopo la scoperta jennieriana, dopo lo sviluppo del *Fajuloide* nei vaccinati, si sospettò della perduta efficacia della linfa vaccina primitiva, e quindi la si è più volte ripetuta dalla sua patria originaria; ma tanto e tanto la sua facoltà profilattica non si è estesa ordinariamente al di là dei 10 o al più 14 anni.

Bene sta però che si ritiri pure nuovamente il *pux* vaccinico dalla sua patria, perché così sarà sempre meno immagizzato e quindi fornito di maggiore potenza profilattica; ma, fino a tanto non si ritrovi un *pux* o *virus* che estenda la sua azione a tutta la vita dell'uomo, l'unico mezzo di preservare e frangere le popoliioni da ulteriore sviluppo e diffusione di epidemie vajulose, sarà quello di ripetere la inoculazione del *pux* jennieriano ogni 7 o al più 10 anni sullo stesso individuo, vale a dire, colle ripetute rivaccinazioni. — Rivaccinate in massa, rivaccinate solitamente le popoliioni ogni settenario, e terrete così esaurita la recettività vajulosa; garentirete i vostri Popoli da ulteriori attacchi di *Fajulo* o di *Fajuloide*, e ne sradicherete insensibilmente il suo malefico semino. Quanto a di lieve momento, d'inapprezzabile incomodo, altrettanto proficua e salutare riescirà questa operazione alla pubblica igiene. Un tenue compenso a' vaccinatori servirebbe di forte stimolo alla più sollecita ed esatta attivazione annuale di questo utilissimo mezzo preservativo.

Jacopo dott. Facen.

COMMERCIO

(Sete). — MILANO, 17 gennaio. Abbiamo le notizie del 15 di Lione che annunziano un rallentamento negli affari, che per consenso si è esteso anche alle fabbriche, per effetto dell'incertezza che oscurano ancora una volta l'avvenire politico della Francia a motivo della funesta gara che ravvivosi più calda che mai fra il potere esecutivo e legislativo. Temesi che l'agitazione scendendo dalle alte regioni del potere nelle masse possa dare altre speranze a coloro che agognano a nuovi cambiamenti. Ciò basta per tenere sull'aspettativa il commercio di quel gran mercato, il quale finora sentì i benefici effetti delle commissioni per oggetti di novità e stoffe operate arrivate da Londra, da cui fu motivata la ricerca delle sete lavorate nelle qualità medie principalmente. Gli affari non sono punto più animati presso le città manifatturiere della Svizzera e del Reno; stanno esse, come è noto, discretamente provvedute, e non provando perciò un attuale bisogno aspettano a dare ulteriori commissioni, finché vedano più chiaro, o finché le circostanze permettano loro di ottenere prezzi di maggior moderazione che non sieno i presenti. Le lettere dell'America fino al 24 dicembre osservano, non senza ragione, che le perseveranti spedizioni di stoffe a quelle piazze, non ponno che tornare a danno dei prezzi delle merci tuttora esistenti in quei magazzini. Sotto l'influenza di questo stato di cose, da otto giorni il nostro mercato si è alquanto assiderato. Gli affari si fanno, ma senza domanda, e come snol dirsi per bisogno di vendere. Non avvi che un lieve favore di prezzo negli organismi bergamaschi e bresciani e nelle trame secondarie. Le sete gregge sono in buona vista, e si collocano bene per la necessità di alimentare i lavoratori. In mezzo a tutto ciò non vi ha dubbio per questi ultimi mesi di campagna, non appena che Lione possa ripercuotere l'andamento dei passati mesi.

Parigi, 12 gennaio. Se i corsi della rendita nella settimana tessè chiusa si mantennero a dispetto delle gravi circostanze che per troppo potevano farli rilassare di 3-4 franchi, egli è perché la Borsa, fuori di ogni pos-

sione politica, è convinta che né il Presidente, né l'Assemblea prenderanno l'iniziativa d'una nuova rivoluzione.

Il contante invece di essere offerto, divenne più ricercato, a misura che i prezzi erano più bassi.

I piccoli renditori si curano punto né poco delle dispute politiche. Chierchia delle gare dell'Assemblea col Presidente, sono persuasi che sommosse nelle contrade per ora non ce ne saranno.

Essi non vedono le cose come i giornali, non sono esaltati per l'Assemblea, meno ancora per il Presidente, e creda possibile un accomodamento appunto perché vi sono debolezze da ambedue le parti. E certo che il Presidente, dal 10 dicembre 1848 in poi, ha sempre agito in modo da lasciar supporre ai meno veggenti di mirare ad un posto un po' più alto di quello cresogli dalla costituzione. Non è invalicabile neppure la stessa Assemblea. Composta di sedicenti conservato i n. d' uomini d'ordine, non ha la maggioranza di essa dissimulato l'odio che nutre per la Repubblica. Gli uni hanno espiato pel Conte di Parigi; alcuni hanno pure tentato una fusione che dovea facilitare una Ristaurazione! Adesso che da ambe le parti si arrivò alle recriminazioni, alle ingiurie, niente di meglio che rifugiarsi nella Repubblica e nella Costituzione! (Eco della Borsa.)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA

Diocesi di Concordia

È da molti anni a questa parte, che, nella popolosa Parrocchia di Sequals (Distretto di Spilimbergo) fu introdotta la più costumanza di celebrare un solenne Ottavario sacro al suffragio dei Defunti, chiamando ad Oratori i più insigni che nella predicazione riportarono la palma in Venezia.

Chi interviene a quella sacra Funzione, resta stupefatto dalla splendida pompa con che viene condotta, sia per magnificenza di addobbi, sia per dovizia di cere, sia per dignità di rito. Ma chi guarda più addentro e pon mente alla compostezza, alla pietà ed alla fede, di cui si compone quel popolo raccolto a espiare l'anime dei trapassati congiunti, di leggieri si troverà preso d'ammirazione, commosso ed edificato.

La lodata Solennità, sostenuta a spendio della Compagnia divota delle Anime purganti, nobilmente assecondata ed infervorata dal pio Arciprete Don Pietro Colledani, la cui rara modestia troppa fama usurpa alla profonda dottrina di che si fregia, in questo anno avrà principio nella Domenica 19 gennaio corr.; e a noi gode l'animo di annunciarlo che in tale occasione risuonerà nel Tempio di quella Pieve la voce del famigerato Oratore Abate Giuseppe DeFendi, il cui nome vince ogni elogio.

Lode sia agli abitanti di Sequals i quali oltre all'aver dato fama alla lor patria in Italia, in Francia ed in Germania colla loro Arte, diremo quasi, Mosca, gli agguingono nome eziandio dal lato della religione.

(Articolo comunicato)

NUOVO DIZIONARIO DEI SINONIMI DELLA LINGUA ITALIANA di N. Tommaseo.

Essendo completamente esaurita la 2. da edizione fiorentina del *Nuovo Dizionario dei Sin-*

onimi della Lingua Italiana di Nicolo Tommaseo, fatta in Firenze al Gabinetto Scientifico e Letterario di G. P. Vissieux nel 1838, verrà quanto prima dal sottoscritto, ora editore per conto di N. Tommaseo, intrapresa una nuova edizione di detta opera, non solo riveduta e corretta, ma talmente variata in ispecie riguardo all'ordine, da potersi dire quasi interamente rifusa dallo stesso Autore. Ciò valga a mettere in guardia i desiderosi di possedere questo libro utilissimo, contro l'avidità di qualche poco onesto tipografo, che ciò sapendo intraprendesse o continuasse a riprodurre clandestinamente la suddetta edizione del 1838 in violazione delle vigenti leggi sulla proprietà letteraria.

Nei primi mesi del corr. 1851 verranno con apposito Manifesto e saggio notificate le condizioni della nuova edizione.

Firen. e. 20 dicembre 1850.

L. LICHNER.

Proprietario e direttore del Gabinetto Scientifico-Letterario

N. 2718-1837 11.

EDITTO.

Donneata a questa Regia Delegazione la vacanza della Ca. nebiana dei Ss. Simone e Giuda in questa Chiesa Metropolitana avvenuta pela morte dell'ultimo investito Sacerdote D. Marco de Marco, e dichiarasene la collazione di aserto privato patronato del sig. Marcovich Antonio di Palma si invitano tutti quelli che pretendessero diritto di nomina all'accennato Beneficio di produrre le documentate loro domande al protocollo di questa Regia Delegazione entro il termine di trenta giorni a datare del presente Editto, ritenuto, che scorso tale perilo sarà interdetta l'insinuazione di ogni domanda, e si procederà nelle forme di regola al rimpiazzo della vacanza.

Dalla Regia Delegazione Provinciale

Udine li 14 gennaio 1851.

L. E. R. Consigliere di Governo Delegato Provinciale

CO. ALTAN.

Il R. Segretario Villo.

N. 1791.

IL R. COMMISSARIATO DISTRETTUALE DI CODROIPO AVVISA

Essere aperto a tutto il 20 febbraio p. v. il concorso alle due Coudotte Medico-Chirurgiche sottoindicate per un triennio.

Comune	Abitanti	Numero approssimativo dei poveri	Annuo stipendio	Osservazioni
Tulussano	2726	1700	11300	
Varmo	2425	1400	1200	

Codroipo li 15 gennaio 1851.

Il R. Commissario

A. BOLCENI.

(5. pubbl)

PACIFICO FLESSI Redattore e Comproprietario.

Tip. Tronchetti-Mercato.

DIMOSTRAZIONE del movimento dei Viglietti del Tesoro nel Regno Lombardo-Veneto a tutto il giorno 31 Dicembre 1850 che dall'E. R. Cassa Centrale Lombarda viene rassegnata alla Camera di Commercio in Milano a termini del § V della Notificazione 6 Agosto 1849, N. 1150-R.

Categorie dei Viglietti	A carico dell'Eriario dopo l'8.º abbuonamento seguito il 10 novembre 1850	DIMOSTRAZIONE DEL MOVIMENTO		IMPORTO CAPITALE DEI VIGLIETTI		
		Viglietti in rimanenza presso le Casse Erariali	Viglietti in circolazione presso il Pubblico	A carico dell'Eriario dopo l'8.º abbuonamento seguito il 10 dicembre 1850	In rimanenza presso le Casse Erariali	In circolazione presso il Pubblico
da lire 5	N. 569,521	N. 111,861	N. 854,559	L. 4,847,605	L. 571,305	L. 4,276,300
» 10	» 569,628	» 57,879	» 492,149	» 3,586,290	» 658,790	» 2,927,500
» 15	» 271,327	» 16,916	» 257,311	» 1,113,105	» 253,710	» 859,395
» 20	» 214,755	» 12,640	» 202,155	» 6,543,550	» 279,800	» 6,263,750
» 50	» 196,381	» 9,928	» 186,453	» 11,752,850	» 295,650	» 11,457,200
» 100	» 42,729	» 2,286	» 40,443	» 3,126,100	» 271,320	» 2,854,780
» 500	» 7,432	» 332	» 2,090	» 4,659,598	» 211,200	» 4,448,398
» 1,000	» 5,814	» 413	» 5,531	» 7,132,400	» 493,600	» 6,638,800
» 2,000	» 4,225	» 260	» 3,965	» 10,142,400	» 644,000	» 9,498,400
		N. 223,535	N. 2,449,779		L. 4,066,835	L. 35,591,965
			» 223,535			» 4,066,835
	N. 3,273,871		N. 2,473,274	L. 59,628,800		L. 59,628,800

[N.B. Per i Viglietti del Tesoro in circolazione presso il pubblico, ve ne sono di quelli non ancora timbrati a secco per la somma di L. 114,380.]

Dall'E. R. Cassa centrale
Milano, 5 gennaio 1851.
Per copia conforme, dalla Camera di Commercio della Provincia di Milano,
Milano, 7 gennaio 1851.

Il Tesoriere generale
CARLO NOVA.

Il Controllore
A. COMOTTI.

Il Segretario Dottor PISANI.